REGOLAMENTO (CEE) N. 1985/87 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1987

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 dal Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4027/86 [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4034/86 dal Consiglio, del 22 dicembre 1986, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1987 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1880/87 [4], prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1987;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, la catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II b da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo hanno esaurito il contingente assegnato per il 1987,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II b eseguite da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo hanno esaurito il contingente assegnato al Portogallo per il 1987.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II b eseguita da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 4 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1987.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.
[2] GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 4.
[3] GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 39.
[4] GU n. L 179 del 3. 7. 1987, pag. 4.